



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 15.34.1

Allegati: 5

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9519]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 9519]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

All Commissario Straordinario del collegamento ferroviario Olbia Aeroporto
Ing. Roberto Pagone
(roberto.pagone@ingpec.eu)

Oggetto: [ID_VIP 9519] **OLBIA (SS) – Progetto di Fattibilità Tecnico economica “Collegamento ferroviario Olbia Aeroporto” (CUP: J31B21002470001).**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNRR)

Proponente: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI S.p.A.)

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p. c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Sassari e Nuoro
(sabap-ss@pec.cultura.gov.it)

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

16/05/2023

MA

f

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

VISTO il vigente comma 2 dell’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che *“2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l’attività istruttoria”*.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR

sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche"*.

VISTA la Circolare n. 1 del 27/01/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Linee Guida per la disciplina attuativa della verifica preventiva dell'interesse archeologico all'interno del procedimento tecnico-amministrativo di cui all'art. 44 del d.l. n. 77/2021. Trasmissione"*.

VISTA la Circolare n. 2 del 07/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 1, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune". Art. 20, "Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR", comma 1. Indicazioni operative nelle more della conversione in legge"*.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti"*.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)"*.

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 della Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, il cui art. 51, comma 2, prevede che: *"2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni"*.

CONSIDERATO che Rete ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito "RFI S.p.A."), con nota prot. n. RFI-NEMI.DIN.DICSA.NE\A0011\P\2023\0000159 del 10/02/2023, ha presentato istanza al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed alla Soprintendenza speciale per il PNRR, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto di fattibilità tecnico economica "Collegamento ferroviario Olbia Aeroporto" (CUP: J31B21002470001)**, ubicato nel Comune di Olbia (SS).

CONSIDERATO che RFI S.p.A., con nota prot. n. RFI-NEMI.DIN.DICSA\A0011\P\2023\0000135 del 16/02/2023, ha indetto, ai sensi dell'art. 14-bis della legge n. 241 del 1990, la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'approvazione del predetto progetto, per la quale convocazione la Soprintendenza speciale per il PNRR, con nota prot. n. 2495 del 21/02/2023, ha fornito il proprio riscontro, evidenziando che l'allora vigente disposizione di cui all'art. 29, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, attribuiva la competenza sul progetto di cui trattasi alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente nell'ambito della procedura per la sua approvazione, anche per quanto attiene alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

CONSIDERATO che RFI S.p.A., con nota prot. n. RFI-NEMI.DIN.DIS.NE\A0011\P\2022\0000457 del 02/11/2022, ha trasmesso anche alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro lo *Studio Archeologico – verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D.Lgs n. 50 del 2016* (oggetto della successiva nota del medesimo Proponente prot. n. RFI-NEMI.DIN.DICSA.NE\A0011\P\2023\0000111 del 30/01/2023, di sollecito al competente Ufficio periferico del MiC per il necessario riscontro alla propria nota del 02/11/2022).

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 1471 del 30/01/2023 (Allegato n. 1), ha prescritto l'assistenza archeologica per l'intera tratta ferroviaria in oggetto, come anche l'attivazione della procedura prevista dall'art. 25, commi 3 e 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, in funzione dell'alto rischio archeologico attestato nei luoghi interessati dal progetto in esame e, pertanto, ha chiesto il perfezionamento dell'accordo previsto dal comma 14 del medesimo art. 25.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro**, con nota prot. n. 2495 del 20/02/2023 (Allegato n. 2), ha evidenziato che l'autorizzazione a procedere con l'approvazione del progetto di cui trattasi è subordinata all'esecuzione delle ulteriori indagini archeologiche previste dal comma 8 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e che, pertanto, il rilascio del proprio atto di cui all'allora vigente art. 23, comma 1, lett. g-ter, del D.Lgs. n. 152 del 2006 poteva essere rilasciato solo dopo l'effettuazione di tali indagini.

CONSIDERATO che RFI S.p.A., con nota prot. n. RFI-NEMI.DIN.DICSA.NE\A0011\P\2023\0000339 del 28/03/2023, ha trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro il progetto d'indagini archeologiche redatto in conformità con quanto previsto dal par. 6, punti 2 e 3, dell'Allegato 1 alle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico.

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione, nel territorio comunale di Olbia (SS), del collegamento ferroviario con l'Aeroporto di Olbia Costa Smeralda, con una linea a semplice binario di circa 3,4 km non elettrificata (ma predisposta per la futura elettrificazione) che collega la stazione di Olbia Terranova e il predetto aeroporto, nonché di un collegamento di circa 0,90 km, in prossimità della periferia dell'attuale centro abitato di Olbia, in località "Micaleddu", per garantire il collegamento con la linea esistente in direzione "Sassari – Chilivani". La tratta "Olbia – Aeroporto" presenta, nella parte iniziale, uno sviluppo in rilevato per circa 750 metri, per poi proseguire in trincea per circa 450 metri, in galleria per circa 450 metri (di cui 215 m in galleria naturale, inserita tra due gallerie artificiali che misurano rispettivamente 96 m e 125 m), con cui sottopassa la S.S. 729, in trincea per circa 330 metri, in rilevato per altri 300 metri e terminare con un viadotto di circa 900 metri, fino ad incontrare la nuova stazione ferroviaria da realizzare su viadotto ad una quota di 8 m circa dal piano campagna, all'interno dell'area aeroportuale, in una porzione di territorio attualmente occupata dal parcheggio riservato agli operatori dell'aeroporto. La nuova stazione finale è costituita da due binari con marciapiedi che si sviluppano per 200 m dotati di pensiline, un fabbricato viaggiatori e un percorso pedonale coperto che conduce all'aerostazione. La tratta "Micaleddu" presenta uno sviluppo in rilevato per circa 800 metri e in trincea per circa 150 metri.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE_RU.U.0028222 del 27/02/2023, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA e la pubblicazione sul Portale VA della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone i pareri ministeriali espressi parte integrante:

- a) Soprintendenza speciale per il PNRR nota prot. n. 2948 del 02/03/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, come anche i contributi istruttori della U.O. DG-ABAP-Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP-Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR. Inoltre, in merito al procedimento connesso di approvazione del progetto, per quanto previsto dal PNRR – Misura 1.7, in sede di Conferenza di Servizi di cui alla legge n. 241 del 1990, articolo 14-bis; (convocata da RFI S.p.A. con nota prot. n. RFI-NEMI.DIN.DICSA\A0011\P\2023\0000135 del 16/02/2023), si è comunicato che: *“In riferimento al progetto di cui trattasi ed in merito alla procedura di cui al punto n. 1 in argomento, facendo seguito alla nota di codesta Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito “RFI S.p.A.”) prot. n. RFI-NEMI.DIN.DICSA\A0011\P\2023\0000135 del 16/02/2023 e, quindi, alla nota di riscontro della Scrivente prot. n. 2495 del 21/02/2022, si deve rappresentare che, a seguito della pubblicazione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (il quale art. 20, comma 1, ha modificato la disposizione del comma 2 dell’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ridefinendo le competenze della Scrivente: “2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l’attività istruttoria”), il parere di questa Amministrazione della cultura nell’ambito della convocata Conferenza di Servizi deve essere espresso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR, avvalendosi dell’attività istruttoria della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro. Nel merito delle attività previste per la verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPIA) di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016, si deve evidenziare, altresì, che il decreto-legge n. 13 del 2023 (v. art. 14, comma 1, lett. d, punto 2) ha sostituito il comma 5 dell’art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, prevedendo che: “d) all’articolo 48: ... 2) il comma 5 è sostituito dai seguenti: “... 5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all’autorità competente ai fini dell’espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) [nota della SS-PNRR: relativa alla Relazione paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005] del comma 1 del medesimo articolo 23. 5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, sono corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d’opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 5. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l’esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell’intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l’avvio dei lavori. Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all’articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13. 5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e della sua realizzazione entro i termini previsti*

A MA

dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi ..." e) all'articolo 53-bis: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies". Per tutto quanto sopra richiamato a riguardo delle previsioni introdotte e modificate dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con riferimento alle competenze attribuite alla Soprintendenza speciale per il PNRR ed alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 nell'ambito della procedura di cui al punto n. 1 in argomento, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari di svolgere direttamente la necessaria e propedeutica istruttoria in merito alla valutazione del progetto di cui trattasi per quanto attiene la procedura alla Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, convocata da RFI S.p.A. con la nota prot. n. RFI-NEMI.DIN.DICSA\A0011\P\2023\0000135 del 16/02/2023 ai sensi dell'art. 53-bis del decreto-legge n. 77 del 2021, anche con riguardo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, trasmettendo a questa Soprintendenza speciale per il PNRR il relativo parere endoprocedimentale finale entro 30 giorni dalla ricezione della presente". Ancora, in merito al procedimento di VIA di cui trattasi, si è chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente: "... A riguardo, si evidenzia che, qualora sia necessario acquisire anche l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 2-quinquies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica". Pertanto, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Sassari di verificare ed esplicitare la sussistenza dei presupposti di cui sopra per quanto attiene alla Relazione paesaggistica e al propedeutico adeguato sviluppo degli elaborati progettuali, sulla base di quanto disposto dalla Direzione generale ABAP con la Circolare n. 19 del 21/03/2022 [recante "DL 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) – Nuovo art. 25 c. 2-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (art. 20 comma 1 del DL 77/2021)"], predisponendo nel proprio parere endoprocedimentale di seguito chiesto una specifica e distinta sezione relativa alla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto in esame. Si precisa in riferimento all'autorizzazione paesaggistica che, ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, per il progetto di cui trattasi la sua efficacia non può essere inferiore a dieci anni, in analogia di quanto stabilito dalla medesima norma per il provvedimento di VIA ...".

- b) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 6845 del 02/03/2023, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- c) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 10538 del 01/04/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti;
- d) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Commissione Tecnica PNRR/PNIEC nota prot. n. m_ante.CTVA.RU.U.0004138 del 06/04/2023, con la quale si convoca un sopralluogo nelle aree d'intervento per il 13 aprile 2023, ai fini dei propri scopi istruttori sul progetto di cui trattasi;
- e) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 12193 del 17/04/2023, con la quale, a seguito del sopralluogo congiunto svolto il 13/04/2023 con la Commissione

Tecnica PNRR/PNIEC si evidenziano plurime criticità a carico del progetto di cui trattasi, con la conseguente necessità di chiedere documentazione integrativa al Proponente fin dalla presente fase di VIA;

- f) Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nota prot. n. 6787 del 09/05/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale favorevole alla dichiarazione di compatibilità ambientale, con riserva di verifica nella successiva fase di approvazione in merito ad alcuni elementi di possibile criticità, relativi soprattutto alla eventuale incidenza diretta dei piloni dei viadotti con valori paesaggistici residui delle aree interessate, come anche relativamente all'Area funzionale Patrimonio archeologico, per la quale si rimane in attesa di acquisire gli esiti delle indagini concordate e descritte con RFI S.p.A. (v. la relativa nota del 28/03/2023 sopra citata);
- g) Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 7414 del 10/05/2023 (Allegato n. 4), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, concordando con quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro: *"... Per quanto riguarda la Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNRR), alla luce delle riforme introdotte dal decreto-legge n. 13 del 2023 con il nuovo comma 2-sexies dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, si prende atto che la Soprintendenza, esaminato lo Studio Archeologico preliminare e i relativi elaborati progettuali, ha già attivato la VPIA richiedendo al Proponente assistenza archeologica in corso d'opera per l'intera tratta e l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 25, commi 3 e 8 del D.Lgs. 50/2016, come specificato nella nota prot. 1471 del 30.01.2023. Considerato che il Proponente ha trasmesso il progetto d'indagine archeologica, e che la competente Soprintendenza, nella succitata nota prot. 6787 del 09.05.2023, esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto, condizionato all'assistenza archeologica sull'intera tratta e all'esecuzione delle indagini già prescritte e concertate col Proponente, si concorda con quanto espresso dalla Soprintendenza, a condizione che, come sopra riportato, le indagini archeologiche preventive previste siano eseguite prima dell'affidamento dei lavori e che tutte le attività che comportano scavo e movimento terra siano sottoposti ad assistenza archeologica in corso d'opera ... Al fine di dare prontamente avvio alle indagini concordate e consentire il rispetto delle tempistiche dettate dalle disposizioni normative, si rammenta l'opportunità della stipula dell'accordo previsto dal comma 14 del citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016, finalizzato a disciplinare le opportune forme di coordinamento e collaborazione, nonché alla predisposizione della relazione archeologica definitiva di cui al c. 9 del medesimo art. 25. Resta ferma la facoltà della competente Soprintendenza ABAP, in caso di rinvenimenti di interesse archeologico nel corso delle indagini archeologiche preventive prescritte ovvero in corso d'opera, di dettare tutte le prescrizioni ritenute necessarie alla loro tutela, che potranno comportare ampliamenti e approfondimenti di indagine, nonché modifiche progettuali, anche sostanziali, e/o specifiche soluzioni tecniche che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico"*;
- h) Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 7431 del 10/05/2023 (Allegato n. 5), con la quale, visto il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 09/05/2023, è stato espresso il relativo contributo istruttorio, non ravvisando competenze in merito al progetto di cui trattasi.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da RFI S.p.A., anche con riguardo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ed all'approvazione del medesimo progetto.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 09/05/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, così come condiviso, per gli aspetti di propria competenza, dalla U.O. DGABAP-Servizi II della Soprintendenza speciale per il PNRR.



CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, dovendosi operare propedeuticamente le verifiche di ottemperanza delle condizioni ambientali indicate con il presente parere tecnico istruttorio attraverso gli approfondimenti progettuali indicati dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale prot. n. 6787 del 09/05/2023 (Allegato n. 1 - v. il paragrafo *Allegato A-BAP - 2. Verifica della documentazione* per quanto attiene all'Area funzionale Paesaggio e il paragrafo *Allegato A-BA - 2. Parere endoprocedimentale* per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico, quest'ultimo per la possibile rilevanza che ne potrebbe derivare per la modifica del progetto di cui trattasi).

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con il parere endoprocedimentale del 09/05/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 10/05/2023; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 10/05/2023; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio favorevole** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto di fattibilità tecnico economica "Collegamento ferroviario Olbia Aeroporto" (CUP: J31B21002470001)**, ubicato nel Comune di Olbia (SS), nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali dal n. 1 al n. 9:

- 1) Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, deve provvedere a dare adeguato riscontro alle richieste formulate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale prot. n. 6787 del 09/05/2023, paragrafo Allegato A-BAP – 2. *Verifica della documentazione* (Allegato n. 3).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 1. Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR

Ufficio del MiC coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 2) Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., ai fini del completamento della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016, deve provvedere:
 - a) a dare adeguato riscontro alle richieste formulate dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro con il parere endoprocedimentale prot. n. 6787 del 09/05/2023, paragrafo Allegato A-BA – 2. *Parere endoprocedimentale* (Allegato n. 3), dando seguito a quanto indicato dalla U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR con il contributo istruttorio prot. n. 7414 del 10/05/2023 (Allegato n. 4), per la parte generale relativa all'Accordo di cui al comma 14 dell'art. 25 del D.Lgs. n. 50 del 2016, sulla base delle indicazioni fornite con la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio / Soprintendenza speciale per il PNRR;

- b) all'effettuazione in corso d'opera della sorveglianza archeologica per l'intera tratta ferroviaria in progetto.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 1. Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 3) Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve:

- a) comunicare la data di inizio, di interruzione e di ripresa dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi - alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività – comprese quelle di impianto dei cantieri -, affinché la medesima Soprintendenza possa programmare adeguatamente, per quanto di competenza, tutte le attività di controllo e la direzione scientifica delle indagini archeologiche effettuate.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 4) In corso d'opera la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente può proporre alla Soprintendenza speciale per il PNRR di impartire al Proponente ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il PNRR

Ufficio del MiC coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 5) Si prescrive a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.:

- a) ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di allestimento dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), la quale, se ne ravvisa la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 42 del 2004, rimanendo a carico del proponente la redazione e realizzazione di un conseguente progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente. Inoltre, si evidenzia fin da adesso che il rinvenimento fortuito di materiali o strutture archeologiche potrebbe determinare la richiesta da parte della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente di predisporre varianti al progetto e l'avvio di indagini necessarie a verificare il carattere e l'estensione dei contesti portati alla luce, senza alcun onere per il Ministero della cultura. In ogni caso, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. deve ottemperare a tutto quanto previsto, oltre dal suddetto art. 90, anche quanto indicato dagli articoli 28, 88, 90, 91 e 175 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e dagli artt. 822, 823 e 826 del Codice civile e 733 del Codice penale, con riguardo alla sospensione dei lavori, alla

- comunicazione tempestiva alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con la conseguente conservazione temporanea delle emergenze rinvenute;
- b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla suddetta Società relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dagli articoli richiamati alla lett. a) della presente condizione ambientale, come anche dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 42 del 2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo sempre alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico di questo Ministero.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura – Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 6) In corso d'opera Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. deve provvedere a che:
- i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di allestimento dei cantieri e di quelle connesse – siano esplorati esaustivamente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotta la medesima Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione in loco può comportare una variante alle opere previste;
 - qualsiasi opera di scavo (compreso il relativo scotico superficiale), di movimento terra o di sondaggio nel sottosuolo, che possa compromettere anche una possibile stratigrafia di interesse archeologico, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura VIA o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero della cultura;
 - il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;
 - le opere di mitigazione vegetazionale previste nel progetto presentato in sede di VIA e nel conseguente Progetto Esecutivo, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;
 - la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente sia costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere – in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali -, rimanendo riservata al medesimo Ufficio del MiC la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 7) Per le aree di cantiere, di deposito temporaneo e di stoccaggio dei materiali, come anche per le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché per ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato, in continuità con il termine dei relativi lavori, il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle stesse opere e dai cantieri.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

A MA

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 8) Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto deve consegnare alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate nel presente parere tecnico istruttorio dal numero 1) al numero 7).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 6. Fase precedente la messa in esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;

- 9) Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in fase di esercizio, ha l'obbligo:
- a) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura – sia di tipo edile che vegetazionale - al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;
 - b) per gli interventi di specifica mitigazione vegetazionale, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale, prevedendo comunque le necessarie cure colturali per un periodo non inferiore a cinque anni.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – 7. Fase di esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.

MA

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA